



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – cd. confortevole convincimento - sufficienza

Descrizione

Nel sistema della giustizia sportiva, l'esigenza di prevenire – prima ancora che reprimere – ogni condotta che possa attentare ai valori di lealtà, correttezza e probità che devono informare “ogni rapporto riferibile all'attività sportiva” (art. 4, comma 1, CGS FIGC) si traduce, sul piano probatorio, in un sistema di responsabilità disciplinare che, seppur non rimesso a meri calcoli probabilistici, è chiamato a spiegare la sua autorità sanzionatoria tutte le volte nelle quali le emergenze processuali – anche di sola natura indiziaria – siano tali da suffragare un «confortevole convincimento» della violazione (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024). Pertanto, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, ancor più se connotata da tratti discriminatori come nel caso previsto e punito dall'art. 28 CGS FIGC, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, Sez. I, n. 14/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0027/CFA/2025-2026/D

Presidente

Castiglia

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 44 CGS; art. 29 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0027 CFA del 15 settembre 2025 (Sig. Francesco Pittella - società Bagnolo Calcio a 5 A.S.D.)